

# **Socio di Srl che si limita ad investire i propri capitali. L'Inps conferma, gli utili non sono soggetti a contributi**

Con circolare del 10 giugno 2021, n. 84 (**di seguito riportata**), l'Inps fornisce chiarimenti sull'imponibile contributivo per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali.

La **circolare** recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in linea con il recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui **devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali in cui i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.**

Restano valide le regole ordinarie di obbligo contributivo, in caso di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.

Considerata la complessità del quadro normativo e alla luce del nuovo orientamento della Corte di Cassazione che **ha modificato le indicazioni fornite negli anni da parte dell'Istituto**, al fine di tutelare l'integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, **le nuove indicazioni sulla determinazione della base imponibile**

avranno effetto a partire dall'anno di imposta 2020.

La giurisprudenza richiamata:

Corte Suprema di Cassazione:

▪ Sezione Lavoro

**Artigiani ed esercenti attività commerciali soci di S.R.L. –  
Determinazione Imponibile contributivo**

Socio di Srl che si limita ad investire i propri capitali.  
Gli utili non sono soggetti a contributi INPS anche se  
iscritto alla gestione artigiani o commercianti in qualità  
di imprenditore individuale o di socio di una società di  
persone

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n.  
21540 del 20 agosto 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI –  
Contributi IVS – Imponibile contributivo – Reddito d'impresa  
di riferimento – Artigiano e socio di S.r.l. – Avviso di  
addebito INPS per contributi dovuti alla gestione artigiani  
a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi al  
reddito da partecipazione in S.r.l. – Richiesta dei  
contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale  
relativo al reddito da partecipazione in società a  
responsabilità limitata nella quale non svolgeva attività  
lavorativa – Iscrizione alla gestione artigiani –  
Irrilevanza – Applicazione dell'art. 3-bis del D.L. n.  
384/92 – Esclusione – Conseguenze – Annullamento del  
recupero INPS – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384,  
conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438»

Socio di diverse Srl. Gli utili derivanti dalle partecipate per le quali non svolge attività lavorativa non sono soggetti a contributi INPS anche se iscritto alla gestione commercianti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23790 del 24 settembre 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Imponibile contributivo – Reddito d'impresa di riferimento – Lavoratore autonomo, vice-presidente di C.d.A. di società di capitali, al cui interno svolgeva attività lavorativa, nonché titolare di quote di partecipazione in altre società di capitali, nelle quali non svolgeva attività lavorativa – Avviso di addebito INPS per contributi dovuti alla Gestione IVS Commercianti a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi al reddito da partecipazione in S.r.l. – Richiesta dei contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativo al reddito da partecipazione in società a responsabilità limitata nella quale non svolgeva attività lavorativa – Iscrizione alla Gestione Commercianti – Irrilevanza – Applicazione dell'art. 3-bis del D.L. n. 384/92 – Esclusione – Conseguenze – Annullamento del recupero Inps – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438»

### **Il testo integrale della circolare**

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 84 del 10 giugno 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. -Artigiani ed esercenti attività commerciali – Imponibile ai fini previdenziali per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che producono redditi derivanti dalla

partecipazione a società di capitali – Art. 3-*bis*, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., nella L. 14/11/1992, n. 438

## INDICE

1. *Quadro normativo*
2. *Reddito imponibile ai fini previdenziali per i soci di S.r.l.*

### **1. Quadro normativo**

L'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, disciplina la determinazione del reddito imponibile per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti e prevede che: «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono». Tale disposizione ha modificato la previgente disciplina, dettata dall'articolo 6, comma 27, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ai sensi del quale: «Per reddito di impresa di cui all'art. 1 del D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 2 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi».

## **2. Reddito imponibile ai fini previdenziali per i soci di S.r.l.**

Con la [circolare n. 102 del 12 giugno 2003](#), al paragrafo 2, l'Istituto ha fornito indicazioni in merito alla base imponibile per i soci lavoratori di società a responsabilità limitata (S.r.l.), iscritti in quanto tali alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. È stato, in particolare, precisato che la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci. Detta base imponibile rileva non oltre il limite del massimale contributivo. Nella medesima [circolare](#), inoltre, è stato evidenziato che, in presenza della predetta quota del reddito d'impresa della S.r.l., la stessa costituiva la base imponibile anche nei casi in cui il titolo all'iscrizione alle Gestioni derivasse dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992.

Con la presente circolare si recepiscono le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l'orientamento recente della Corte di Cassazione (*cfr.* le sentenze [n. 21540/2019](#), [n. 23790/2019](#), n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono

attività lavorativa.

In particolare, la citata giurisprudenza ha evidenziato come, tenuto conto della **differenziazione tra redditi di impresa** (di cui all'articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante "*Testo unico delle imposte sui redditi*") e **redditi di capitale** (di cui all'articolo 44 del D.P.R. n. 917/1986), le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992 individuano la base imponibile dell'obbligazione contributiva per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, a cui non è possibile ascrivere i redditi di capitale.

In merito, la Corte di Cassazione (cfr. la [sentenza n. 23790/2019](#)) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", **mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale,** atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)".

Ne consegue che gli **utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali,** senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, **non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992.**

Restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo in caso di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di

società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.

Considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e l'avvenuto consolidamento di un nuovo orientamento della Corte di Cassazione, in esito al quale con la presente circolare vengono mutate le indicazioni fornite negli anni da parte dell'Istituto, e in ragione dell'esigenza di tutelare il legittimo affidamento e **preservare l'integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori** del settore, **le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall'anno di imposta 2020.**